

NOTA INFORMATIVA N. 13/2015

FALSO IN BILANCIO E IN ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il falso in bilancio è tornato tra i reati punibili ad iniziativa del pubblico ministero senza l'impedimento di una prescrizione troppo breve a completare l'istruttoria: la pena si applica allorché consapevolmente vengono comunicati fatti materiali falsi od omessi fatti materiali la cui comunicazione è obbligatoria, prescindendo dal verificarsi del danno.

1. Cambiamento delle norme in tema di "falso in bilancio"

Le disposizioni vigenti fino al 13.6.2015, in materia di *false comunicazioni sociali*, ovvero del c. d. *falso in bilancio*, prevedevano un variegato sistema sanzionatorio penale che può sintetizzarsi nella tabella che segue.

<i>false comunicazioni</i>	<i>in società</i>	<i>artt.</i>	<i>pena mass.</i>	<i>procedibilità</i>	<i>Prescrizione</i>
senza danno patrim.	non quotate	2621	2 anni	d'ufficio	4/5 anni
con danno patrim.	non quotate	2622	3 anni	a querela	4 anni e ½
con danno patrim.	quotate	2622	4 anni	d'ufficio	6 anni

Soprattutto la brevità dei termini prescrizionali per l'esercizio dell'azione penale aveva in pratica fatto scomparire la perseguibilità del reato di falso in bilancio. Nell'ambito della lotta contro la corruzione e la concussione nei rapporti con la pubblica amministrazione, il Parlamento – con la legge 27 maggio 2015, n. 69, riformulando gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. ed introducendo gli artt. 2621 *bis* e 2621 *ter* – ha approvato nuove *disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, entrate in vigore a partire dal 14.6.2015*. Le nuove norme distinguono le false comunicazioni sociali commesse nelle società quotate e non quotate.

2. Società non quotate

2.1 Il reato di falso in bilancio è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori e sindaci, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) *finalità di conseguire un ingiusto profitto*, per sé o altri (è pertanto un *reato di scopo* e non di danno, nel senso che è sufficiente la finalità delittuosa, mentre si prescinde dal conseguimento di un profitto o dalla causazione di un danno);

- b) *consapevolezza*, ovvero coscienza e volontarietà della condotta;
- c) *esposizione nei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali falsi od omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge*, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

La constatazione che l'art. 2621 vigente fino al 2005 prevedeva quale oggetto del reato "fatti non rispondenti al vero sulla costituzione e sulle condizioni economiche della società", diventati successivamente "fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni", con la determinazione di soglie quantitative da superare ai fini della punibilità, e che la novella, dopo avere inizialmente previsto nel disegno di legge la punibilità di "informazioni false sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria", abbia poi circoscritto la fattispecie criminosa ai "fatti materiali" *tout court*, fa ritenere che siano oggetto della previsione penale solo i fatti che cadono sotto uno dei cinque sensi materiali, escludendo così le condotte logico-deduttive che si estrinsecano in *valutazioni, giudizi e indicazioni*, esposti nel bilancio, nelle relazioni e nei prospetti che lo corredano o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico.

I *fatti materiali* devono essere:

- *rilevanti*, ovvero – secondo l'interpretazione offerta dai principi contabili – fatti la cui falsità o la cui mancata conoscenza è idonea ad indurre il soggetto interessato a prendere o no una decisione economica;
 - *concretamente idonei ad indurre in errore* nella decisione da prendere, prescindendo – ripetesì – dal verificarsi di un danno;
- e possono riguardare anche beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

Sono esclusi dai soggetti punibili i *revisori contabili*.

2.2 I "fatti materiali" oggetto di comunicazione sociale

I fatti materiali, falsamente esposti od omessi, possono riguardare quindi, in quanto *rilevanti*:

- *gli eventi naturali*; per esempio, la distruzione di un bene o altro danno per calamità naturale;
- *gli atti materiali commessi dal o ascrivibili al soggetto responsabile della comunicazione*; per es., la firma di un contratto, l'incasso o il pagamento di una determinata somma, la registrazione di dati contabili come la capitalizzazione di oneri finanziari o la svalutazione di un credito;
- *l'esistenza o inesistenza di informazioni ricevute*; per esempio, di una sentenza di fallimento di un debitore, di una causa vinta o persa, di una cartella esattoriale, di un verbale d'infrazione da parte di una pubblica amministrazione, del bilancio anche infrannuale di una società partecipata, di una situazione contabile da cui risulta la perdita del capitale, il saldo di banca, il debito risultante da una fattura, la fornitura o il ricevimento di una merce, le variazioni registrate in contabilità nella composizione dell'attivo e passivo, la ricezione di una comunicazione anche verbale di un fatto.

Per l'accertamento di tali delitti sono previste misure cautelari detentive. *L'azione penale deve essere esercitata d'ufficio, anche in assenza di querela.*

La pena contemplata dalla norma è la reclusione da uno a cinque anni.

Deve ritenersi che siano esclusi dalla nozione di fatti materiali:

- le *valutazioni* delle immobilizzazioni immateriali e materiali, delle partecipazioni, dei crediti, dei debiti, delle passività potenziali e dei rischi in genere; esse erano prima punibili se superavano le soglie quantitative di punibilità fissate dalle norme abrogate, rapportate ai valori da stimare, soglie abrogate dalla novella;
- i *giudizi* e le *analisi* contenute nella relazione sulla gestione e in quella dell'organo sindacale,
- tutte le informazioni ricevute la cui esposizione od omissione, nel bilancio o in altre comunicazioni sociali, separatamente o congiuntamente con altre operazioni, non si ponga in violazione di una norma di legge,

2.3 Attenuazione o inapplicabilità delle pene

Ai sensi del nuovo art. 2621 *bis* cod. civ., la pena massima per le false comunicazioni sociali è ridotta da cinque a tre anni se i fatti esposti o illecitamente omessi:

a) sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, delle modalità con cui viene posta in essere la condotta delittuosa e dei suoi effetti (art. 311 cod. pen.),

oppure

b) se riguardano società che non superano, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, i limiti di attivo patrimoniale, di ricavi o di indebitamento complessivo, previsti per l'assoggettamento alle procedure concorsuali dall'art. 1, l. fall.; in tal caso *l'azione penale è esercitata solo a querela* dei destinatari delle false comunicazioni sociali.

A norma del nuovo art. 2621 *ter* i fatti materiali summenzionati non sono punibili, se sono di particolare tenuità, tenuto conto, con i criteri di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., della non abitualità e modalità della condotta e dell'esiguità del danno.

3. *Società quotate*

Allorché ricorrono i presupposti indicati al § 2, i fatti materiali ivi previsti – riguardanti le società che hanno emesso strumenti finanziari quotati in Italia o nella U. E. e le società assimilate, con riferimento anche ai beni posseduti o amministrati per conto terzi – della cui comunicazione od omissione sono responsabili amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori e sindaci, la pena della reclusione è prevista da tre ad otto anni; con riferimento alla comunicazione di fatti materiali falsi la responsabilità penale sorge anche se essi non sono rilevanti, mentre non c'è nel caso di omessa comunicazione di fatti non rilevanti (art. 2622). Per l'accertamento di tali delitti sono previste anche le intercettazioni telefoniche.

4. Responsabilità delle società

Se il reato è commesso da uno dei su indicati esponenti o sindaci della società, la novella introduce anche una responsabilità oggettiva della società stessa, *che non è più subordinata alla commissione del reato nel suo interesse* e per questo pare affetta da *dubbio di costituzionalità* per manifesta irragionevolezza, soprattutto considerando la natura di reato di pericolo e non più di danno. Sembrerebbe infatti che, per sanzionare la società, che potrebbe essere offesa dal reato e quindi soggetto danneggiato, sia sufficiente che un amministratore effettui una falsa comunicazione sociale idonea a procurare un danno ai terzi o vantaggio alla società stessa, prescindendo dalla consapevolezza degli altri esponenti sociali o incaricati di compiti di controllo.

Il giudice comminerà alla società una sanzione determinata in “quote”, ovvero, con riferimento alle tre fattispecie penali contemplate nei su illustrati artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 cod. civ., *rispettivamente*:

- da 200 a 400 quote, quindi da € 51.650 a 619.600;
- da 100 a 200 quote, quindi da € 25.800 a 309.800;
- da 400 a 600 quote, quindi da € 103.200 a 929.400.

Resta per la società di revisione la sanzione da 100 a 130 quote (da € 25.800 a 201.370).

Il valore della quota, infatti, varia da € 258 a € 1549.

Milano, 16 giugno 2015